



COMUNE DI POZZUOLI

(Provincia di Napoli)

Settore Polizia Municipale – Ufficio Comando

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

La fornitura è relativa all'acquisto del vestiario estivo occorrenti agli operatori del Corpo di Polizia Municipale, secondo le quantità indicate nelle allegate tre schede offerte (B, B1 e B2) e secondo le allegate schede tecniche.

ART. 2 - VARIAZIONI ALLE FORNITURE

Le indicazioni di cui al precedente articolo debbono ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione delle forniture da eseguire.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita ed economia delle forniture, senza che l'Affidatario possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non contemplati nel presente Capitolato Speciale.

L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di variare le forniture oggetto del presente appalto ed indicate al precedente art. 1 del presente Capitolato, sia nel loro complesso che nelle singole voci senza che l'impresa possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di qualsiasi natura. L'eventuale economia di spesa, scaturente dalla migliore offerta, sarà utilizzata, per eventuali ulteriori altri acquisti, con affidamento alla medesima ditta aggiudicataria.

Si stabilisce, espressamente, che l'Amministrazione Comunale provvederà ad acquistare le quantità come sopra riportate e per un importo complessivo massimo di affidamento pari a circa euro 100.000,00, compreso IVA al 22%, senza che la società incaricata abbia nulla a pretendere.

ART. 3 – REGISTRAZIONE E CONSEGNA

Tutte le operazioni e spese relative alla fornitura del detto vestiario, e consegna presso il Settore Polizia Municipale, sito in Pozzuoli alla Via Luciano,76, con le caratteristiche tecniche previste al precedente art. 1), sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

Il costo dei beni indicato in offerta dovrà pertanto essere definitivo ovvero ricomprendere qualunque spesa, onere, tassa e costo gravante sulla fornitura.

ART. 4 – IMPORTO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

- 1) L'importo a base d'appalto, per la fornitura delle quantità massime da acquistare ed indicate negli allegati 'B', 'B1' e 'B2' – schede offerte', con le caratteristiche di cui all'art. 1, è fissato in euro 81.967,21 oltre IVA al 22% per euro 18.032,79, per un totale complessivo di euro 100.000,00.
- 2) L'affidamento della fornitura sarà effettuata al prezzo più basso sul valore complessivo della fornitura (allegati 'B, B1 e B2' – schede offerta del presente Capitolato), ai sensi

dell'art.82 comma 2 lettera b) del D.Lgs.163/06 e s.m.i., ovvero con l'indicazione del massimo ribasso percentuale unico sul suddetto importo posto a base d'asta ed elenco prezzi unitari.

Rimane per altro inteso che l' affidamento sarà effettuato alla Ditta offerente il miglior prezzo solamente qualora i prodotti proposti rispondano in pieno ad ogni caratteristica tecnico-qualitativa fissata dal presente Capitolato. Ove così non fosse la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all' affidamento a favore della ditta seconda migliore offerente (sempre che i prodotti da questa proposti rispettino le specifiche di capitolato) e così via, oppure ancora, qualora ne rilevi la convenienza, di non affidare la fornitura e di aprire una successiva procedura di affidamento della fornitura.

In caso di offerte uguali si procederà all'affidamento della fornitura sulla scorta dei parametri indicati nell' allegato 'A' del presente capitolato.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- a) fatte salve le maggiori prescrizioni e precisazioni contenute nella lettera di invito, l'offerta tecnico-economica, **redatta come da allegato 'A'**, presentata dalle Ditte concorrenti dovrà essere costituita da **deplianti illustrativi**, in originale o in copia conforme, di tutti gli articoli richiesti, con **caratteristiche tecniche** costruttive dettagliatamente descritte.
- b) offerta economica, redatta in forma di *“offerta al prezzo più basso sul valore complessivo della fornitura”* (**redatta come dagli allegati 'B, B1 e B2 - schede offerte'**).

Si stabilisce che, così come previsto dall'art.86 comma 5 del D.Lgs.163 del 12.04.2006, l'offerta economica dovrà essere corredata dalle giustificazioni di cui all'art.87 comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara ritenute pertinenti con l'oggetto della gara.

Si precisa che dette giustificazioni dovranno essere presentate con le seguenti modalità: *“dettagliata descrizione delle voci che concorrono alla formazione dell'offerta complessiva almeno articolata fra costi di trasporto presso la sede del Comando di Polizia Municipale ed eventuali altri costi”*.

Tali giustificazioni devono essere presentate unitamente all'offerta economica. In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

ART. 6 - FORNITURE DIVERSE NON SPECIFICATE NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti le altre eventuali forniture non presenti negli allegati 'B, B1 e B2' schede offerta, e non specificate e descritte nei precedenti articoli (affidati eventualmente con l'economia di spesa scaturente dal ribasso di gara), si seguiranno le indicazioni impartite dal Comando di Polizia Municipale in sede esecutiva.

Al proposito, anche perché l'Affidatario possa valutarne con esattezza gli oneri conseguenti, resta ben specificato, e lo si afferma come inderogabile criterio di ordine generale al quale l'Affidatario medesimo dovrà sempre e comunque conformarsi, che ogni fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole dell'arte, adottando per questo gli opportuni magisteri ed accorgimenti, e dovrà essere altresì completa di ogni accessorio o dispositivo necessario alla buona riuscita della fornitura, anche se non dettagliatamente elencato.

Per la esecuzione di categorie di forniture non previste e per le quali non siano convenuti i relativi prezzi, si applicheranno i prezzi dei listini vigenti, decurtati dal ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria.

ART. 7 - ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE – RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

Come già in precedenza accennato l' accettazione dei prodotti richiesti da parte della Polizia Municipale sarà definitiva solamente a forniture completate. Al proposito si precisa che non verranno accettati prodotti che presentino una qualsiasi imperfezione o difetto dipendente dalla mancata osservanza delle norme stabilite nel presente Capitolato od in esso richiamate e pertanto in questi casi, come pure qualora si riscontrassero anomalie, l'affidatario sarà obbligato alla sostituzione dei prodotti forniti.

L'Affidatario sarà responsabile delle imperfezioni e dei difetti succitati fino a collaudo (salve diverse e maggiori prescrizioni) e non potrà mai invocare a sua discolpa o giustificazione né l'avvenuta accettazione dei prodotti in fornitura da parte della Polizia Municipale né la mancanza di specifici ordini durante il collocamento, né infine la mancata presentazione di eccezioni in corso d'opera da parte della Polizia Municipale.

ART. 8 - GARANZIA DELLE FORNITURE

La Ditta esecutrice avrà l'obbligo di garantire tutte le forniture effettuate (fatte salve maggiori prescrizioni derivanti da norme vigenti) per il periodo di un anno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto. Pertanto, fino al termine di tale periodo essa avrà l'obbligo di riparare a sue spese tutte le imperfezioni che si manifestassero negli articoli forniti, escluse solo le riparazioni dei danni provocati da cattivo uso, evidente manomissione o circostanze di forza maggiore.

ART. 9 - ORDINE DA TENERSI NELLA EFFETTUAZIONE DELLE FORNITURE

In genere l'Affidatario avrà facoltà di effettuare le forniture nel modo che crederà più conveniente per darle perfettamente compiute nel termine contrattuale, purché esso modo, a giudizio del Comando di Polizia Municipale, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita della fornitura ed agli interessi dell'Amministrazione.

Comunque sia, la ditta affidataria nel determinare il programma delle forniture dovrà uniformarsi alle scadenze che le verranno indicate dal Comando di Polizia Municipale, in dipendenza di particolari esigenze della Stazione Appaltante o della necessità di coordinare i tempi delle forniture in esame con altre forniture. Quindi l'Affidatario dovrà tassativamente adeguarsi alle disposizioni impartite e, in conseguenza di esse, nulla potrà pretendere a titolo di rimborso maggiori oneri o simili.

ART. 10 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, DI NORME, LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI

L'affidamento è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato. Nella effettuazione delle forniture l'impresa dovrà, inoltre, conformarsi (anche se non espressamente citata nel presente Capitolato) ad ogni norma di legge e ad ogni prescrizione vigente ed applicabile al campo delle forniture in appalto, relativamente sia agli aspetti tecnico-attuativi che esecutivi (compresi quelli antinfortunistici, previdenziali ecc.) nonché ad ogni altra prescrizione nascente da particolari regolamenti locali, alla normativa UNI, alle norme emanate dal C.N.R., ecc.

Si intende, infine, esplicitamente che l'affidamento sarà, inoltre, soggetto a quelle norme di emanazione successiva rispetto alla redazione del progetto od alla stipulazione del contratto che, per specifico disposto della legge, debbano o possano essere applicate alle forniture in corso di esecuzione.

ART. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto : il presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, nonché la documentazione che sarà richiesta all' affidataria dall' apposito ufficio contratti dell' Ente.

ART. 12 - ASPETTI CONTRATTUALI

- **Rinuncia all'aggiudicazione**

Qualora l'impresa aggiudicataria non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto nei confronti della stazione appaltante, e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni arrecati, oltre a non poter avanzare alcun diritto di recupero della cauzione versata.

- **Stipulazione del contratto**

L'impresa si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dalla stazione appaltante. Nel caso in cui l'impresa non si atterrà a tali indicazioni, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta dalla stazione appaltante che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel frattempo effettuate. Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Pozzuoli.

- **Risoluzione del contratto**

La stazione appaltante ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1453 del Codice Civile. Inoltre ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione del contratto, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di procedure fallimentare o concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- b) abbandono dell'appalto, salvo per casi di forma maggiore;
- c) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge;
- e) interruzione non motivata della fornitura;
- f) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività da parte dell'impresa;
- g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

- **Disdetta del contratto**

Il contratto di affidamento sarà espressamente stipulato e regolato secondo le disposizioni emanate dal Decreto Legge 06/07/2012 n. 95, coordinato con la Legge di conversione 07/08/2012 n. 135.

Qualora l'impresa intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la stazione appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti, per l'assegnazione della fornitura ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

- **Subappalto e cessione**

Non è ammesso il subappalto totale del servizio oggetto del presente capitolato.

L'impresa ha l'obbligo di comunicare nella propria offerta di gara, la volontà di avvalersi di tale facoltà.

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

In caso di infrazione alle norme del presente articolo, commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso la stazione appaltante e verso i terzi si intenderà l'impresa appaltatrice.

- **Foro competente**

La soluzione delle controversie derivanti dal contratto, sarà deferita al giudizio del collegio arbitrale presso il tribunale di Napoli.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigente in materia.

- **Riservatezza dei dati trattati**

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non fare oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

- **Cauzione provvisoria**

L'impresa partecipante dovrà presentare in originale una garanzia provvisoria di Euro 1.639,35, sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 2 per cento del prezzo della fornitura al netto d'IVA, a garanzia della conformità delle dichiarazioni rese in sede di gara e della sottoscrizione del contratto.

- **Cauzione definitiva**

L'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare, nelle forme di legge, una cauzione definitiva, fissata nella misura del 10% dell'importo netto di aggiudicazione. La cauzione (sia provvisoria che definitiva) potrà essere versata mediante polizza assicurativa o fidejussoria bancaria (con autentica notarile). La cauzione resterà vincolata fino al completamento soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

Secondo l'art. 75 del Codice appalto "la garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Nel caso del presente appalto, la garanzia deve avere validità per almeno 365 giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, ai fini delle garanzie richieste nel precedente art. 8 del presente Capitolato.

- **Spese, imposte e tasse**

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'impresa aggiudicataria. Nessun compenso è dovuto dalla stazione appaltante, per la formulazione dell'offerta, i cui contenuti sono soggetti alle normative vigenti in materia di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con autorizzazione dei partecipanti al necessario trattamento delle informazioni da parte della stazione appaltante.

ART. 13 - CONSEGNA DELLE FORNITURE

La consegna delle forniture verrà fatta entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto di appalto. A questo proposito si precisa che il termine suddetto costituisce il tempo massimo di consegna, mentre rimane facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere, subito dopo il provvedimento di aggiudicazione delle forniture, alla consegna delle medesime pur nelle more della stipulazione del contratto.

ART. 14 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE – PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per dare ultimate le forniture sarà di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria per la eventuale ritardata consegna delle forniture rimane stabilita nella misura di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giornata di ritardo.

ART. 15 – PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato, dopo la sottoscrizione del relativo contratto di appalto, entro 90 (novanta) giorni dalla data di arrivo della fattura medesima al Comune di Pozzuoli, come attestata dal timbro di registrazione apposto dall'Ufficio protocollo competente.

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo in unica soluzione, su presentazione della relativa fattura, su attestazione di regolare fornitura, previo atto di liquidazione assunto ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, previa acquisizione del D.U.R.C. e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche (Conto Dedicato);

ART. 16 - COLLAUDO

In ragione della natura, tipo ed articolazione delle forniture oggetto del presente Capitolato si conviene espressamente che si prescindereà dal formale atto di collaudo delle forniture medesime e che la attestazione di regolarità delle stesse sarà costituita dalla liquidazione dei documenti di spesa presentati dalla impresa affidataria, valendo, in ogni caso, le garanzie sulla buona qualità dei manufatti prescritta o proposta da leggi o regolamenti o dal presente Capitolato.

ART. 17 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Oltre agli oneri indicati precedentemente nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Affidatario gli oneri ed obblighi seguenti :

- a) La esecuzione di ogni prova che sia ordinata dal Comando di Polizia Municipale sui prodotti oggetto dell'appalto o sui singoli materiali componenti.
- b) Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, relative all'asta, alla stipulazione del contratto ed alla tenuta della contabilità della fornitura.

ART. 18 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE FORNITURE

- a) Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le forniture da compensarsi a misura che risulteranno effettuate, indipendentemente dalla loro estensione o dalle specifiche condizioni operative che non ammetteranno – anche se disagiate o particolari – sovrapprezzi o maggiorazioni di alcun genere che non siano espressamente stabilite nel presente Capitolato.
- b) L'Affidatario sarà tenuto a presentarsi, a richiesta del Comando di Polizia Municipale, alle misurazioni e constatazioni che questa riterrà opportune; in caso contrario la Direzione procederà d'ufficio alla contabilizzazione della fornitura e l'Affidatario non potrà opporre obiezioni di sorta né pretendere la verifica delle quantità allibrate.

ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE FORNITURE IN ECONOMIA INVARIABILITA' DEI PREZZI

- a) I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate le forniture appaltate, sono quelle risultanti dalla offerta presentata dalla Ditta affidataria.
- b) Inoltre i prezzi medesimi, per le forniture a misura ed a corpo, si intendono fissati da essa Ditta sulla base di calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi indipendenti da qualunque prevedibile eventualità che essa non abbia tenuto presente.
- c) L'Affidatario non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza dipendendo dal fatto suo proprio che possa verificarsi dopo l' affidamento.

ART. 20- PREZZI

- a) I prezzi offerti dalla Ditta affidataria sono comprensivi di tutti gli oneri ed obblighi contemplati agli articoli del Capitolato Speciale di Appalto, precedentemente richiamati o no.

- b) L'Affidatario non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza dipendente dal fatto suo proprio che possa verificarsi dopo l'affidamento.
- c) Si precisa che devono essere tassativamente forniti i prodotti di marca e/o modello riportati nell'art. 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 21 - CAUSE DI ESCLUSIONE

- a) Le cause di esclusione sono regolate dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- b) La stazione appaltante può invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Qualora non pervenissero le integrazioni o i chiarimenti richiesti nei termini che verranno indicati, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

ART. 22 - RECESSO E IPOTESI DI RISOLUZIONE

L'Amministrazione può in ogni momento recedere il relativo provvedimento d'incarico, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

L'Amministrazione si riserva inoltre di risolvere l'incarico nelle seguenti ipotesi:

- 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;

Nei casi di risoluzione previsti nei punti 1 e 2, il contraente avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di aggiudicazione, con diritto per il Comune di affidare a terzi la fornitura in danno all'impresa inadempiente con le modalità di cui ai precedenti articoli.

Il Comandante di P.M.
Dr. Carlo Pubblico

